



**ORIGINALE**

# PROVINCIA DI SAVONA

## CONSIGLIO PROVINCIALE

**DELIBERAZIONE N. 56**

**Seduta del 18 Ottobre 2018**

**SETTORE** GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

**SERVIZIO** AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Classifica 010.003.006 Fascicolo 000001/2018

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L. R. N° 12/2017, DELL'ARTICOLO 37 DELLA L.R. 18/1999 E DEGLI ARTICOLI 208, 209, 211, 215 E 216 DEL D. LGS. N° 152/2006.**

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

Cognome e Nome	Assente	Presente
1) GIULIANO MONICA		S
2) BRIZZO SARA		S
3) BUSSALAI LUIGI	S	
4) CIANGHEROTTI ERALDO		S
5) COLOMBO SERGIO		S
6) DI PADOVA ELISA		S
7) FERRANDO ALBERTO	S	
8) GHISO FIORENZO	S	
9) ISELLA LUANA		S
10) NIERO MASSIMO		S
11) ZUNINO RENATO		S

Assume la Presidenza GIULIANO MONICA

Assiste alla seduta COLANGELO GIULIA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al provvedimento di seguito verbalizzato.

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L. R. N° 12/2017, DELL'ARTICOLO 37 DELLA L.R. 18/1999 E DEGLI ARTICOLI 208, 209, 211, 215 E 216 DEL D. LGS. N° 152/2006", nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Reso noto che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal Presidente della Provincia.

**CON N. 8 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 8 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI**

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. R. N° 12/2017, DELL'ART. 37 DELLA L.R. 18/1999 E DEGLI ART. 208, 209, 211, 215 E 216 DEL D. LGS. N° 152/2006. " nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, richiamate integralmente e condivise le ragioni indicate nella proposta di deliberazione, che giustificano l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**CON N. 8 VOTI FAVOREVOLE, SU N. 8 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI**

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000

**SETTORE GESTIONE VIABILITÀ, EDILIZIA ED AMBIENTE**

**OGGETTO:** AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL' ART. 18 DELLA L. R. N° 12/2017, DELL'ART. 37 DELLA L.R. 18/1999 E DEGLI ART. 208, 209, 211, 215 E 216 DEL D. LGS. N° 152/2006.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

**VISTI:**

- l'art. 18 della L.R. 12/2017 il quale dispone che La Città metropolitana e le province, oltre ad ulteriori competenze, sono le autorità competenti al rilascio:
  - *dell'autorizzazione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;*
  - *autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui al Titolo III bis della Parte seconda (Allegato VIII alla Parte seconda) del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;*
- l'art. 37 della L.R. 18/1999 (*Garanzie finanziarie*), così come così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50, che dispone :
  - *1. Sono sottoposti a garanzie finanziarie gli impianti e le attività di gestione di rifiuti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del medesimo decreto legislativo.*
  - *2. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione e la quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni relativamente agli impianti per i quali sono attivate procedure di certificazione ambientale. Le riduzioni operano a certificazione avvenuta.*
  - *3. Il provvedimento di cui al comma 2 è assunto facendo riferimento ai costi di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino dell'area, ai costi per la gestione di postchiusura dell'impianto, nonché al danno derivante per gli enti locali dall'interruzione delle attività nel caso in cui l'impianto sia destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani.*
- l'art. 208 del D.Lgs 152/2006 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*), che dispone :
  - *al comma 2 lettera e) : "le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia";*
  - *al comma 11 lettera g) : "le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere*

*prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*;

- la DGR n. 1803 del 23.12.2003 , ad oggetto : «*Primi indirizzi regionali per l'applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e del decreto ministeriale 13 marzo 2003*».
- la D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012 ad oggetto : «*Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della L.R. 18/99.*»
- la nota della Regione Liguria, assunta agli atti con prot. 51100 del 05/08/2015, con la quale la Regione stessa riteneva condivisibile l'orientamento espresso dalla Città Metropolitana di Genova circa l'orientamento della parte maggioritaria della dottrina sulla applicabilità a tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 bis della L. 1/011 di conversione del D.L. 196/2010, il quale prevede che le garanzie finanziarie prestate da aziende in possesso della Certificazione ISO 14001 o della Registrazione EMAS possano essere ridotte rispettivamente del 40% o del 50%;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 0004064 del 15/03/2018 ad oggetto : « *Circolare ministeriale recante "Linee guida" per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*» con particolare riferimento al punto 3 . «*Prestazione delle garanzie finanziarie*» ove viene indicata la necessità che le garanzie finanziarie, oltre che estese anche alle cosiddette procedure semplificate, siano commisurate anche allo specifico rischio di incendio;

**PREMESSO** che il vigente Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento :

- è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/5175 del 30/01/1996;
- è stato modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 81 del 27/12/2012, e successivamente, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 24/12/2013, l'applicazione della stessa modifica è stata sospesa ;
- è ormai superato in quanto :
  - sia la classificazione utilizzata per l'identificazione delle diverse tipologie di impianti disciplinati che per la nomenclatura utilizzata per l'identificazione dei rifiuti è ormai obsoleta, a seguito di numerose evoluzioni normative che si sono succedute dal 1996 fino oggi;
  - i rimandi normativi sono obsoleti in conseguenza delle numerosa serie di provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo;
  - i valori fissati per le garanzie finanziarie sono ancora riportati in lire e gli importi ivi previsti, per altro, sono stati erosi da oltre 20 anni di inflazione;
  - non prevedeva l'obbligo di rilascio di garanzia finanziaria per gli impianti soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- deve essere, quindi, completamente aggiornato;

**CONSIDERATO** che :

- appare opportuna l'abrogazione del regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/5175 del 30/01/1996, piuttosto che un suo difficoltoso adattamento per successive modifiche ed integrazioni alla mutata realtà normativa;

- risulta contestualmente necessario predisporre ed approvare un nuovo ed aggiornato "Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell' art. 18 della L.R. n° 12/2017, dell'art. 37 della L.R 18/1999 e degli art. 208, 209, 211, 215 e 216 del D.Lgs. N° 152/2006".
- il nuovo regolamento, in relazione anche alla esperienza fino qui maturata, prevederà :

in via generale :

- l'aggiornamento della nomenclatura degli impianti e dei rifiuti;
- l'aggiornamento dei rimandi normativi e della valuta di riferimento;
- la possibilità, prevista dal regolamento stesso, che l'elenco dei documenti che accompagnano le domande possa essere modificato con provvedimento del Dirigente competente, senza dover necessariamente ricorrere a successive ulteriori Deliberazioni di Consiglio;
- assoggettamento alla prestazione di garanzie finanziarie in favore della Provincia di Savona anche per gli impianti e le attività di cui agli art.li 215 e 216 del D.Lgs 152/2006;
- un periodo transitorio per l'adeguamento alle nuove disposizioni;

per quanto riguarda le garanzie finanziarie da prestare in favore della Provincia di Savona:

- forme di adeguamento periodico ed automatico all'inflazione, mediante l'indice ISTA – FOI, degli importi delle garanzie finanziarie prestate alla Provincia di Savona;
- per le garanzie finanziarie relative alla gestione post operativa delle discariche viene introdotta la possibilità della costituzione di un "fondo di garanzia" con accantonamenti trimestrali in corso di gestione operativa della quota di tariffa destinata alla gestione post operativa;
- schema di polizza fidejussoria da presentare alla Provincia, al fine di :
  - semplificare il confronto con i diversi soggetti interessati;
  - disporre di uno schema generale che faciliti le operazioni di verifica delle garanzie prestate;
  - evitare "clausole capestro" per il beneficiario (la Provincia), frequentemente insinuate nei contratti standard delle diverse compagnie;
- modalità di regolazione delle garanzie finanziarie prestate in occasione di variazioni societarie (cessioni, affitti ecc.);
- modalità di regolazione delle riduzioni degli importi delle garanzie finanziarie per quegli impianti che siano certificati ISO 14001 o registrati EMAS;
- modalità di regolazione della facoltà di recesso del fidejussor;
- modalità di autenticazione della firma delle polizze in relazione al potere del firmatario di impegnare la compagnia (assicuratrice o di credito)
- modalità di regolazione degli accantonamenti obbligatori per la gestione post operativa delle discariche, in occasione di variazioni societarie (cessioni, affitti ecc.);

- la previsione che, in caso di emanazione di provvedimenti legislativi statali inerenti le garanzie finanziarie per gli impianti di gestione rifiuti, le relative disposizioni del regolamento non saranno più applicabili nel momento stesso in cui le disposizioni Statali entreranno in vigore e verranno sostituite dalle stesse con le modalità e le tempistiche ivi previste.

**RITENUTO**, pertanto, di dover abrogare il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/5175 del 30/01/1996 e, contestualmente, approvarne il nuovo ed aggiornato regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera "A";

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO**, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- l'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto vigente,

**PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE  
LA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

1. di abrogare il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/5175 del 30/01/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell' art. 18 della L.R. n° 12/2017, dell'art. 37 della L.R 18/1999 e degli art. 208, 209, 211, 215 e 216 del d. lgs. n° 152/2006." allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera "A";
3. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**sulla proposta di deliberazione ad oggetto**

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA  
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI  
E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO  
E/O RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. R. N° 12/2017, DELL'ART. 37  
DELLA L.R. 18/1999 E DEGLI ART. 208, 209, 211, 215 E 216 DEL D. LGS. N°  
152/2006.

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

**Si esprime parere favorevole.**

**Il Dirigente del Settore**  
**Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente**  
*(Dott. Ing. Vincenzo Gareri)*



**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

sulla proposta di deliberazione del Consiglio n. registro 62/2018  
ad oggetto AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. R. N° 12/2017, DELL'ART. 37 DELLA L.R. 18/1999 E DEGLI ART. 208, 209, 211, 215 E 216 DEL D. LGS. N° 152/2006.

**Parere di regolarità contabile**

	Verifica coerenza con previsioni di bilancio
X	Verifica coerenza finanziaria
	Verifica coerenza con risultanze patrimoniali
	Verifica nei limiti delle coperture finanziarie
	Variazione di bilancio n. ....

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.  
Si esprime parere favorevole.

**Il Dirigente del Settore**  
**Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi**  
(Avv. Giulia Colangelo)

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

*Dott.ssa Monica Giuliano*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Avv. Giulia Colangelo*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line della Provincia per 15 giorni consecutivi dal **18 OTT. 2018** al **02 NOV. 2018**

Savona, **18 OTT. 2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Avv. Giulia Colangelo*

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo. n. 267 del 18/08/2000, diventa esecutiva il **18 OTT. 2018**

Savona, **18 OTT. 2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Avv. Giulia Colangelo*

**DICHIARATA  
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI  
PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO  
O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'  
DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL' ART. 18 DELLA L. R. 6 GIUGNO 2017  
N. 12 E DEGLI ART. 208, 209, 211 e 214 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.**

## Indice

CAPO I.....	4
<i>Disciplina della conferenza dei servizi di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e delle modalità di approvazione ed autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, dell'approvazione ed autorizzazione dei progetti sperimentali di cui all'articolo 211 del D.Lgs. 152/2006, dell'autorizzazione degli impianti mobili di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006</i> .....	4
Art. 1 - Composizione e funzionamento della Conferenza Provinciale di cui all'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 .....	4
Art. 2 - Requisiti della domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006 per i nuovi impianti di smaltimento e/o di recupero rifiuti (e varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio).....	5
Art. 3 - Procedimento istruttorio.....	6
Art. 4 - Procedimento per il rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti sperimentali ai sensi dell'Art. 211 del D. Lgs. 152/2006.....	7
Art. 5 - Contenuto dell'autorizzazione unica.....	7
Art. 6 - Autorizzazione all'esercizio di impianti mobili .....	8
CAPO II.....	10
<i>Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti ai sensi dell'Art. 208 e 209 del D.Lgs 152/2006</i> .....	10
Art. 7 - Requisiti della domanda di rinnovo dell'autorizzazione ordinaria per impianti in esercizio di smaltimento e/o di recupero rifiuti .....	10
Art. 8 - Comunicazione di rinnovo ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 152/2006 per gli impianti dotati di registrazione EMAS o di certificato ISO 14001.....	11
CAPO III.....	12
<i>Disposizioni per l'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato di cui all'Art. 216 del D.Lgs 152/2006</i> .....	12
Art. 9 - Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato di cui all'Art. 216 del D.Lgs 152/2006.....	12
CAPO IV.....	13
<i>Disposizioni per la costituzione, la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, previste dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i. D.Lgs 152/2006 e s.m.i e dalla L.R. 12/2007 e s.m.i</i> .....	13
Art. 10 - Costituzione e finalità delle garanzie finanziarie.....	13
Art. 11 - Modalità di presentazione e durata delle garanzie finanziarie.....	13
Art. 12 - Svincolo della garanzia finanziaria relativa alla "gestione operativa".....	16
Art. 13 - Svincolo della garanzia finanziaria relativa alla "gestione post-operativa" delle discariche.....	16
Art. 14 - Escussione della garanzia finanziaria .....	17
Art. 15 - Importi della garanzia finanziaria e loro adeguamento ISTAT.....	17
Art. 16 - Garanzia finanziaria in caso di voltura dell'autorizzazione e/o di comunicazione di variazione di titolarità dell'autorizzazione.....	18
Art. 17 - Recesso del fidejussore dalla prestazione della garanzia finanziaria.....	18
Art. 18 - Ulteriori garanzie - Polizza RC inquinamento.....	20
Art. 19 - Adeguamento degli impianti e attività alle disposizioni del presente Regolamento.....	20
Art. 20 - Garanzie finanziarie e sistemi di gestione ambientale (EMAS - ISO).....	20
Art. 21 - Discariche - Fondi accantonati per la gestione post-operativa.....	21
Art. 22 - Disciplina statale inerente le garanzie finanziarie degli impianti di gestione rifiuti.....	22
CAPO IV - ALLEGATO A .....	23
<i>Importi delle garanzie finanziarie in ragione delle tipologie di impianto/attività e delle caratteristiche specifiche</i> .....	23
CAPO IV - ALLEGATO B - SCHEMA POLIZZA.....	25

CAPO IV - ALLEGATO C - Esempi di calcolo di fidejussione.....29

ALLEGATO D.....32

*DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RELATIVA AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO, DISCARICA,  
STAZIONI DI TRASFERIMENTO PER R.S.U., STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E DI  
STOCCAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.....32*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI, AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO AI SENSI DELL' ART. 18 DELLA L. R. 6 GIUGNO 2017 N. 12 E DEGLI ART. 208, 209, 211 e 214 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.

## CAPO I

*Disciplina della conferenza dei servizi di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e delle modalità di approvazione ed autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, dell'approvazione ed autorizzazione dei progetti sperimentali di cui all'articolo 211 del D.Lgs. 152/2006, dell'autorizzazione degli impianti mobili di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006*

*Art. 1 - Composizione e funzionamento della Conferenza Provinciale di cui all'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006*

1. È istituita la Conferenza provinciale per l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti e il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'Art. 18 della L.R. n. 12/2007 e dell'Art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.
2. La Conferenza è composta:
  - a) dal Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente (o suo delegato), che la presiede;
  - b) dal Dirigente (o suo/suoi delegato/i) del Servizio Procedimenti Concertativi
  - c) dal Sindaco (o suo delegato/i) del Comune, nel cui territorio è localizzato l'impianto;
  - d) dal Dirigente sanitario dell'U.O. del Dipartimento di Prevenzione della A. S. L., (o suo delegato), nel cui territorio è localizzato l'impianto;
  - e) dai rappresentanti di altri Uffici o Enti Pubblici organismi di volta in volta eventualmente interessati alla realizzazione delle opere e convocati.
  - f) Sono in ogni caso sempre convocati :
    - i. ARPAL Dipartimento di Savona
    - ii. Regione Liguria Servizio Rifiuti
    - iii. Il Proponente il progetto / Richiedente autorizzazione . Tale soggetto deve essere sempre presente e disponibile tranne che in alcune fasi decisionali riservate del procedimento, dove non potrà né partecipare né assistere allo svolgimento della discussione.
  - g) Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte da un Funzionario del Servizio Procedimenti Concertativi.
3. Per progetti di particolare complessità, alla conferenza possono essere invitati a partecipare esperti di provata capacità ed esperienza nello specifico settore.
4. Alle sedute della Conferenza partecipano, oltre ai responsabili del procedimento, i tecnici che hanno predisposto la relazione istruttoria.
5. Le sedute delle conferenze dei servizi, di norma, non sono aperte al pubblico e si partecipa alle stesse solo a seguito di ricezione di convocazione. La partecipazione del pubblico al processo decisionale avviene esclusivamente nei modi e nelle ipotesi previste dalla legge. Solo per progetti di particolare rilevanza il Segretario Generale o, in sua assenza, il Vice Segretario Generale, dietro richiesta formale da parte degli interessati, potrà valutare se

consentire l'accesso ai lavori della conferenza al pubblico, ovvero a rappresentanti del pubblico stesso, senza diritto di intervento.

*Art. 2 - Requisiti della domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006 per i nuovi impianti di smaltimento e/o di recupero rifiuti (e varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio)*

1. La domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di nuovo impianto per smaltimento e/o recupero di rifiuti, ovvero di modifica sostanziale od ampliamento di impianto già approvato, deve essere redatta in carta legale e sottoscritta dal richiedente; se il richiedente è un Ente pubblico la domanda è esente da bollo.
2. La domanda deve contenere:
  - a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza se il richiedente è un'impresa individuale; denominazione, natura giuridica, sede legale, nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del rappresentante legale se il richiedente è un un soggetto diverso da un'impresa individuale;
  - b) oggetto della domanda, con specificazione del tipo di impianto, delle attività che si intendono svolgere e delle tipologie di rifiuti ai quali è destinato;
  - c) indicazione dell'ubicazione dell'impianto ove si intende svolgere l'attività (ivi compresi gli estremi catastali);
  - d) elenco della documentazione allegata.
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
  - b) documentazione, della proprietà o della piena disponibilità dell'area o la richiesta d'avvio della procedura espropriativa inerente l'area medesima. Nel caso di locazione, dovrà essere allegato il contratto di locazione che preveda espressamente il consenso da parte del proprietario allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti prevista nella domanda;
  - c) la documentazione progettuale firmata da tecnici abilitati in due copie cartacee ed una copia su supporto informatico. Relativamente al supporto informatico dovranno essere presenti 2 directory :
    - i. una contenete i file firmati digitalmente dagli stessi professionisti che hanno firmato la documentazione cartacea;
    - ii. l'altra contenete gli stessi file in formato editabile in formato Open Office Document (ODT);La documentazione progettuale dovrà essere redatta, con adeguato livello di approfondimento, sviluppando almeno agli aspetti previsti nell' Allegato D. L' Allegato D potrà essere soggetto a periodiche revisioni e/o aggiornamenti mediante Determina Dirigenziale, adottata dal Dirigente del Settore competente;
  - d) indicazione tipo di garanzie finanziarie di cui all'Art. 11 che si intendono costituire;
  - e) pronuncia di compatibilità ambientale nei casi previsti dalle vigenti normative Regionali e Statali;
  - f) attestazione di avvenuto pagamento del contributo per spese istruttorie, stabilito dalle vigenti disposizioni provinciali;
  - g) attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare di impianto, se trattasi di impresa individuale, o di tutti i soci qualora si tratti di società in nome collettivo o del socio accomandatario qualora trattasi di accomandita semplice, o di tutti gli

- Amministratori dotati di rappresentanza in caso di soggetto dotato di personalità giuridica, utilizzando il modello di cui alla D.G.R. n. 1567/2008, allegato 2;
- h) iscrizione alla White List di cui alla L. 06/11/2012 n° 190 e s.m.i, ove necessaria;
4. La Provincia di Savona potrà richiedere ulteriore documentazione in relazione a necessità di specifiche informazioni e/o chiarimenti emergenti in corso di istruttoria.
5. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto occorre inviare:
- a) certificato di collaudo e di conformità al progetto approvato firmato da un tecnico abilitato;
  - b) l'indicazione del nominativo del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
  - c) accettazione della carica del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti;
  - d) autocertificazione del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire il ruolo;
6. In caso di richiesta di autorizzazione all'esercizio di impianto da parte di soggetti terzi:
- a) indicazione dell'impianto e dei relativi atti amministrativi di approvazione ed autorizzazione all'insediamento;
  - b) documentazione comprovante la piena disponibilità dell'impianto;
  - c) l'indicazione del nominativo del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti;
  - d) accettazione della carica del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti;
  - e) autocertificazione del Responsabile Tecnico dell'attività di gestione rifiuti del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire il ruolo;
  - f) attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare di impianto, se trattasi di impresa individuale, o di tutti i soci qualora si tratti di società in nome collettivo o del socio accomandatario qualora trattasi di accomandita semplice, o di tutti gli Amministratori dotati di rappresentanza in caso di soggetto dotato di personalità giuridica, utilizzando il modello di cui alla D.G.R. n. 1567/2008, allegato 2;
  - g) iscrizione alla White List di cui alla L. 06/11/2012 n° 190 e s.m.i, ove necessaria;
7. Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 150 giorni dalla data di assunzione della domanda al protocollo generale della Provincia.
8. Il termine è sospeso nelle more dell'acquisizione di chiarimenti e/o integrazioni documentali richieste al soggetto richiedente.

*Art. 3 - Procedimento istruttorio*

1. Dopo la verifica della completezza della domanda il Servizio Procedimenti Concertativi avvia il procedimento e comunica i nominativi dei responsabili del procedimento.
2. L'Ufficio provvede all'invio alle strutture ed Enti interessati di una copia del progetto e provvede alla convocazione della Conferenza di Servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Il progetto potrà essere messo a disposizione degli Enti interessati mediante scarico files via FTP.
3. L'invito a partecipare alla Conferenza è trasmesso con un preavviso di almeno venti giorni
4. Nel corso della prima seduta della Conferenza il Proponente illustra l'istanza presentata e le caratteristiche tecniche del progetto affinché i soggetti intervenuti possano formulare osservazioni e/o richiedono chiarimenti e/o integrazioni.

- 
5. Nel corso della Conferenza vengono acquisiti tutti i pareri dei soggetti pubblici e privati coinvolti.
  6. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Provincia può avvalersi dell'ARPAL.
  7. Le sedute della conferenza sono oggetto di apposito verbale redatto a cura di un Funzionario del Servizio Procedimenti Concertativi in cui sono riassuntivamente indicate le risultanze e le conclusioni della Conferenza stessa.
  8. Entro i successivi 30 giorni, sulla base delle risultanze della Conferenza, il Dirigente responsabile adotta il provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, ovvero provvedimento motivato, in cui sono esposte le motivazioni che impediscono l'approvazione del progetto e la realizzazione dell'impianto.
  9. Il procedimento dovrà essere completato nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il termine può essere sospeso per l'acquisizione di ulteriori elementi ai sensi dell'Art. 2, ultimo comma, del presente regolamento.

---

*Art. 4 - Procedimento per il rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti sperimentali ai sensi dell'Art. 211 del D. Lgs. 152/2006*

---

1. Per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di impianti sperimentali si applicano le stesse disposizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'Art. 208 del D.Lgs 152/2006 e previste negli articoli 2 e 3 del presente regolamento .
2. Il procedimento dovrà essere completato nel termine di 75 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il termine può essere sospeso per l'acquisizione di ulteriori elementi ai sensi dell'Art. 2, ultimo comma, del presente regolamento.

---

*Art. 5 - Contenuto dell'autorizzazione unica*

---

1. L'atto di approvazione deve indicare:
  - a) la localizzazione esatta dell'impianto (ivi compresi i riferimenti catastali);
  - b) la potenzialità, le caratteristiche tecniche e, nel caso di discarica, la prevedibile durata di utilizzo;
  - c) l'elenco delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti e/o recuperati individuati anche attraverso il relativi codici CER;
  - d) le prescrizioni tecniche;
  - e) i termini di inizio e fine dei lavori per la costruzione dell'impianto.
2. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza della Provincia e del Comune in base a quanto espresso in conferenza di servizi.
3. L'approvazione sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta od assensi, comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche qualora le stesse siano intervenute nella Conferenza.
4. L'Autorizzazione Unica costituisce anche autorizzazione per gli scarichi di acque reflue (*in relazione alle disposizioni di cui alla parte terza del D.Lgs 152/2006*) e le emissioni in atmosfera (*in relazione alle disposizioni di cui alla parte quinta del D.Lgs 152/2006*) derivanti dal progetto approvato.
5. Nei casi previsti, il provvedimento costituisce/contiene l'autorizzazione paesistica ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

6. L'autorizzazione unica ha una validità massima di 10 (dieci) anni e può essere oggetto di rinnovo per analogo periodo, anche più volte, tranne per l'esercizio di impianti sperimentali ove la durata massima è di due anni e può essere rinnovata una sola volta.
7. La procedura prevista dai precedenti articoli non si applica agli impianti soggetti alla direttiva IPPC, per i quali (nel caso delle categorie 5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152 /2006 ) si applica il presente regolamento limitatamente al calcolo delle garanzie finanziarie da prestare alla Provincia di Savona ed alle disposizioni di cui al successivo comma 8.
8. Nel caso in cui l'impianto sia esercitato su aree pubbliche, l'autorizzazione unica cessa automaticamente ove, per qualsiasi ragione, venga meno il titolo che consente l'utilizzo delle aree.

---

*Art. 6 - Autorizzazione all'esercizio di impianti mobili*

---

1. L'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili è rilasciata ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del D. Lgs. 152/2006, in via definitiva, per una durata pari a dieci anni.
2. La procedura per il rilascio di tale autorizzazione, relativa alle sole caratteristiche dell'impianto, al tipo di operazione cui è destinato e, di massima, alle tipologie di rifiuti che possono essere sottoposti al trattamento, esclude il coinvolgimento di altre strutture o Enti titolati ad esprimersi in conferenza di servizi, essendo l'autorizzazione finalizzata alla mera abilitazione all'esercizio e avulsa dal contesto territoriale nel quale verrà utilizzato.
3. La domanda di autorizzazione all'esercizio di impianto mobile per smaltimento e/o recupero di rifiuti, deve essere redatta in carta legale e sottoscritta dal richiedente; se il richiedente è un ente pubblico la domanda è esente da bollo.
4. La domanda deve contenere:
  - a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza se il richiedente è una persona fisica; denominazione, natura giuridica, sede legale, nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del rappresentante legale se il richiedente è una persona giuridica;
  - b) oggetto della domanda, con specificazione del tipo di impianto, delle attività che si intendono svolgere;
  - c) elenco della documentazione allegata.
  - d) Alla domanda devono essere allegati:
  - e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
  - f) pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L. R. 30.12.1998, n. 38 e del D. Lgs. 152/2006 Parte II, nei casi previsti.
  - g) descrizione dettagliata dell'impianto mobile (marca, modello e matricola); descrizione dei presidi ambientali dei quali è dotato, se presenti; potenzialità di funzionamento;
  - h) attestazione di avvenuto pagamento del contributo per spese istruttorie stabilito dalle vigenti disposizioni provinciali
  - i) attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare di impianto, se trattasi di persona fisica, o di tutti gli Amministratori dotati di rappresentanza in caso di Ente o Società utilizzando il modello di cui alla D.G.R. n. 1567/2008, allegato 2.
  - j) iscrizione alla White List di cui alla L. 06/11/2012 n° 190 e s.m.i, ove necessaria;
5. Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 30 giorni dalla data di assunzione della domanda al protocollo generale della Provincia.

- 
6. Il termine è sospeso nelle more dell'acquisizione di chiarimenti e/o integrazioni documentali richieste al soggetto richiedente.
  7. L'impianto mobile autorizzato può essere impiegato su tutto il territorio nazionale.
  8. L'effettivo esercizio dell'impianto è soggetto a comunicazione all'Autorità competente relativa allo svolgimento della campagna. Tale comunicazione deve contenere:
    - a) Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile
    - b) Luogo e durata della campagna
    - c) Operazioni di smaltimento o recupero eseguite mediante l'impianto mobile
    - d) Quantità totale e quantità massima giornaliera prevista di rifiuti sottoposti al trattamento, identificati attraverso il pertinente Codice Europeo Rifiuti;
    - e) Indicazioni della modalità prescelta per la costituzione di garanzia finanziaria.

## CAPO II

*Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti ai sensi dell'Art. 208 e 209 del D.Lgs 152/2006.*

*Art. 7 - Requisiti della domanda di rinnovo dell'autorizzazione ordinaria per impianti in esercizio di smaltimento e/o di recupero rifiuti*

1. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti esistenti è formulata ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 209 del D.Lgs 152/2006, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione vigente. La domanda deve essere prodotta in carta legale e sottoscritta dal richiedente; se il richiedente è un ente pubblico la domanda è esente da bollo.
2. La domanda, ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006, deve contenere:
  - a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza se il richiedente è una persona fisica; denominazione, natura giuridica, sede legale, nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del rappresentante legale se il richiedente è una persona giuridica;
  - b) oggetto della domanda, con riferimento agli estremi dell'autorizzazione vigente;
  - c) elenco della documentazione allegata.
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
  - b) relazione tecnica in ordine alle modalità di gestione con indicazione delle eventuali modifiche non sostanziali effettuate nel periodo precedente e conferma dell'assetto strutturale dell'impianto ;
  - c) aggiornamento, se necessario, del piano di conduzione e di chiusura dell'impianto;
  - d) conferma o nuove indicazioni circa il tipo di garanzia finanziaria che si intende mantenere o costituire con l'indicazione dell'importo garantito aggiornato secondo le disposizioni di cui all'Art. 11.
  - e) attestazione di avvenuto pagamento del contributo per spese istruttorie stabilito dalle vigenti disposizioni provinciali
  - f) attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare di impianto, se trattasi di impresa individuale, o di tutti i soci qualora si tratti di società in nome collettivo o del socio accomandatario qualora trattasi di accomandita semplice, o di tutti gli Amministratori dotati di rappresentanza in caso di soggetto dotato di personalità giuridica, utilizzando il modello di cui alla D.G.R. n. 1567/2008, allegato 2;
  - g) iscrizione alla White List di cui alla L. 06/11/2012 n° 190 e s.m.i, ove necessaria;
4. Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 150 giorni dalla data di assunzione della domanda al protocollo generale della Provincia.
5. Il termine è sospeso nelle more dell'acquisizione di chiarimenti e/o integrazioni documentali richieste al soggetto richiedente.
6. In via transitoria è previsto che per gli impianti esistenti ed autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, oggetto di separate autorizzazioni per le emissioni in atmosfera e/o per gli scarichi di acque reflue, dovrà essere presentata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 all'occorrenza della prima scadenza temporale di uno dei titoli autorizzativi citati.

1. La comunicazione, ai sensi dell'articolo 209 del D. Lgs. 152/2006, deve contenere:
  - a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza se il richiedente è un'impresa individuale; denominazione, natura giuridica, sede legale, nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del rappresentante legale se il richiedente è un un soggetto diverso da un'impresa individuale;
  - b) oggetto della comunicazione, con riferimento agli estremi dell'autorizzazione vigente;
  - c) elenco della documentazione allegata.
2. Alla domanda devono essere allegati:
  - d) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
  - e) copia conforme dell'attestato di registrazione EMAS o di certificato ISO 14001 in corso di validità con indicazione della scadenza della registrazione o della certificazione;
  - f) relazione tecnica in ordine alle modalità di gestione con indicazione delle eventuali modifiche non sostanziali effettuate nel periodo precedente e conferma dell'assetto strutturale dell'impianto ;
  - g) aggiornamento, ove necessario, del piano di conduzione e di chiusura dell'impianto;
  - h) conferma o nuove indicazioni circa il tipo di garanzia finanziaria che si intende mantenere o costituire con l'indicazione dell'importo garantito aggiornato secondo le disposizioni di cui all'Art. 11.
  - i) attestazione della sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare di impianto, se trattasi di impresa individuale, o di tutti i soci qualora si tratti di società in nome collettivo o del socio accomandatario qualora trattasi di accomandita semplice, o di tutti gli Amministratori dotati di rappresentanza in caso di soggetto dotato di personalità giuridica, utilizzando il modello di cui alla D.G.R. n. 1567/2008, allegato 2;
  - j) iscrizione alla White List di cui alla L. 06/11/2012 n° 190 e s.m.i, ove necessaria;

### CAPO III

*Disposizioni per l'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato di cui all'Art. 216 del D.Lgs 152/2006.*

*Art. 9 – Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato di cui all'Art. 216 del D.Lgs 152/2006.*

1. Le imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato di cui all'Art. 216 del D.Lgs 152/2006 sono iscritte al relativo registro, mediante :
  - a) Provvedimento espresso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 nei casi diversi dall'Art. 3 comma 3 del D.P.R. 59/2013;
  - b) Provvedimento espresso di Iscrizione nei casi disciplinati dall'Art.3 comma 3 del D.P.R. 59/2013.
2. Il rilascio dei provvedimenti di cui al Comma 1 è subordinato al pagamento, da parte del richiedente, del contributo per spese istruttorie stabilito dalle vigenti disposizioni provinciali. In particolare per i casi di cui al Comma 1) lettera b) si applicano i contributi previsti dallo stesso Decreto per gli Impianti non soggetti alla disciplina IPPC.
3. Gli impianti e le attività iscritte al Registro delle imprese che effettuano attività recupero rifiuti regime semplificato di cui all'Art. 216 del D.Lgs 152/2006 sono tenute alla costituzione delle garanzie finanziarie di cui al successivo CAPO IV.
4. Nei provvedimenti di cui al Comma 1 verrà prescritto l'importo delle garanzie finanziarie da costituire in favore della Provincia di Savona.

## CAPO IV



*Disposizioni per la costituzione, la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, previste dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i. D.Lgs 152/2006 e s.m.i e dalla L.R. 12/2007 e s.m.i*

### *Art. 10 – Costituzione e finalità delle garanzie finanziarie*

1. I soggetti pubblici e privati autorizzati, anche mediante procedure semplificate, alla realizzazione e/o all'esercizio di impianti ed attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a presentare alla Provincia le garanzie finanziarie definite nel presente regolamento.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui sopra unicamente i soggetti pubblici, o concessionari di servizio pubblico, autorizzati alla realizzazione e/o esercizio di "centri di raccolta" comunali o sovracomunali completamente : autonomi, disconnessi e separati fisicamente da altri impianti di gestione rifiuti sottoposti a titoli autorizzativi. L'esclusione si applica anche nel caso in cui, all'interno degli stessi centri di raccolta, sia stato autorizzato con provvedimento espresso lo stoccaggio di rifiuti costituiti esclusivamente da residui della pulizia stradale (CER 200303).

Per "centri di raccolta" si intendono le attività comprese nella fase di raccolta differenziata dei rifiuti disciplinate dal Decreto Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006" come modificato dal Decreto Ministero dell'Ambiente 13 maggio 2009 "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche."

3. Le garanzie finanziarie sono costituite per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di: smaltimento, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di qualsiasi danno derivante all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze degli obblighi contenuti nell'autorizzazione o titolo abilitativo, da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale ivi compreso l'incendio, in caso di inerzia del soggetto tenuto ad intervenire, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. L'atto di costituzione della garanzia deve espressamente indicare che la garanzia è prestata per tali fini.

### *Art. 11 – Modalità di presentazione e durata delle garanzie finanziarie*

1. Le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'Art. 1 della l. 10 giugno 1982 n. 348, ed, in particolare, da:
  - a) reale e valida cauzione, inclusa l'ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'Art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; la rendita ottenuta mediante il deposito dei beni mobili vincolati va ad incrementare il valore della garanzia finanziaria prestata e non può essere svincolata sino al completo svincolo della garanzia medesima;
  - b) fidejussione bancaria , a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito, rilasciata da aziende di credito, di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  - c) fidejussione assicurativa, a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente

autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982 n.348 ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo o agli elenchi da questo pubblicati.

- d) Limitatamente alla garanzie finanziarie previste per la "Gestione post operativa" delle discariche è ammessa la costituzione di un "Fondo di garanzia" di cui al successivo Comma 4 lettera d);
2. La durata della garanzie finanziarie prestate dal Gestore deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di due anni (garanzia finanziaria per la "Gestione operativa") per tutte le attività di smaltimento e/o recupero.

Per le discariche, oltre alle garanzie finanziarie per la "Gestione operativa", è obbligatorio prestare anche una specifica garanzia finanziaria per la "Gestione post operativa" di durata pari :

- a) ad almeno 30 anni per le discariche per rifiuti speciali diverse da quelle per rifiuti inerti, ed il suo ammontare deve essere determinato in modo da coprire integralmente le spese di "Gestione Post Operativa" desunte dal piano finanziario approvato con l'autorizzazione alla realizzazione/gestione della discarica.
- b) a 30 anni per discariche destinate esclusivamente ai rifiuti inerti che se, realizzate e gestita in conformità ai contenuti del D.Lgs.36/2003, può essere ridotta, da parte dall'Ente competente ad autorizzare l'impianto, fino ad una durata non inferiore a 10 anni .
3. Durante la fase di "Gestione operativa" degli impianti di recupero smaltimento rifiuti, è ammesso che le garanzie finanziarie possano essere prestate :
- a) nel caso degli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento a discarica (D1 - D5), a fronte degli elevati importi complessivi, utilizzando – anche in modo cumulato – le modalità di cui al precedente Comma 1 lettere a) b) e c), fino a raggiungere l'importo da garantire ;
- b) secondo piani quinquennali rinnovabili. In tal caso, sei mesi prima della scadenza della "polizza corrente", dovrà essere presentata una "nuova polizza", di importo aggiornato secondo le indicazioni di cui al successivo Art. 15 Commi 1 e 2, decorrente dal giorno successivo alla scadenza della "polizza corrente".
- i) La mancata presentazione della "nuova polizza" entro il termine indicato costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione, fino a regolarizzazione avvenuta.
- ii) La mancata presentazione della "nuova polizza" oltre la data di scadenza della "polizza corrente" costituisce motivo per la revoca dell'autorizzazione.
- Nel caso di cui al punto ii) la garanzia costituita con la "polizza corrente" rimane in ogni caso efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data di scadenza della "polizza corrente" e il Beneficiario può avvalersene ai sensi e nei termini di cui all'Art. 10 Comma 3 e con le modalità di cui al successivo Art. 14.
- c) Non sono in ogni caso ammesse polizze con termini di validità inferiore ai cinque anni. Si può derogare alla presente disposizione solo :

- 
- i) in caso di attività di breve durata svolte occasionalmente (quali, ad esempio non esaustivo, le campagne di trattamento rifiuti effettuate con mezzi mobili di cui Art. 208 comma 15, ovvero gli impianti sperimentali)
- ii) nei casi di cui alla precedente Lettera b), per il completamento temporale del periodo di estensione finale della Fidejussione, previsto dall'autorizzazione, la cui durata complessiva non sia multiplo esatto di cinque anni.
4. Relativamente alle garanzie finanziarie inerenti la "Gestione post operativa" delle discariche, si prevede quanto segue:
- a) per il passaggio alla fase di "Gestione Post Operativa" non sarà più possibile utilizzare i "Piani quinquennali rinnovabili" di cui al precedente Comma 3 lettera b), poichè all'esaurimento dei volumi disponibili della discarica la Provincia non disporrà più di adeguati strumenti coercitivi in caso di mancato pagamento dei premi successivi; inoltre nel periodo di Gestione Operativa della discarica, sulla base del piano finanziario approvato, il Gestore deve aver accantonato la provvista finanziaria necessaria a far fronte a tutti gli oneri derivanti dal "Piano di gestione post operativa" approvato con l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della discarica stessa;
- b) la discarica verrà considerata definitivamente chiusa, con il conseguente passaggio alla Gestione Post Operativa, solo dopo che la Provincia avrà notificato al Gestore il provvedimento di cui all'art 12 comma 3 del D.Lgs 36/2003;
- c) il Gestore, ai fini della chiusura definitiva della discarica, deve presentare alla Provincia apposita richiesta di rilascio del provvedimento di cui all'art 12 comma 3 del D.Lgs 36/2003 corredata dalla documentazione che attesti l'esistenza di una garanzia finanziaria atta a garantire alla Provincia, in una unica soluzione, la disponibilità dell'intero fabbisogno finanziario per i 30 anni successivi. Cioè :
- i) "Fidejussione Bancaria", a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito, per la costituzione della quale potranno essere eventualmente impiegate le somme appositamente accantonate nel periodo di Gestione Operativa;
- ovvero*
- ii) "Fidejussione assicurativa", a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito, di durata trentennale
- ovvero*
- iii) "Reale e Valida Cauzione" ; inclusa l'ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'Art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; la rendita ottenuta mediante il deposito dei beni mobili vincolati va ad incrementare il valore della garanzia finanziaria prestata e non può essere svincolata sino al completo svincolo della garanzia medesima
- d) quale forma alternativa a quanto indicato alla precedente lettera c) è prevista la costituzione di un "Fondo di garanzia", costituito da un accantonamento, da effettuarsi nel corso della "gestione operativa" della discarica, con versamenti trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni trimestre successivo in un conto corrente bancario fruttifero vincolato in favore della Provincia di Savona, di una somma pari all'introito della quota di tariffa di smaltimento nel trimestre di riferimento precedente destinata alle spese di "Gestione post operativa", come da piano finanziario approvato. La rendita ottenuta mediante il deposito dei beni mobili vincolati va ad incrementare il

valore della garanzia finanziaria prestata e non può essere svincolata sino al completo svincolo della garanzia medesima

5. In sede di presentazione della domanda di autorizzazione o comunicazione di inizio attività, in ragione della tipologia e caratteristiche dell'impianto o del tipo di attività di cui al precedente Comma 2, deve essere specificato il tipo di garanzia scelta, fra quelli elencati al precedente Comma 1 e le motivazioni che determinano l'eventuale l'utilizzo di una delle modalità di cui al precedente Comma 3 per la costituzione della garanzia finanziaria;
6. Le garanzie finanziarie dovranno essere presentate ed accettate prima dell'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto o attività e, comunque, in base alle disposizioni o prescrizioni definite nel provvedimento autorizzativo.

Per le discariche, con la stessa tempistica, devono essere presentate contestualmente le garanzie finanziarie :

- a) per la "gestione operativa"
  - b) per la "gestione post operativa" a meno che il Gestore non abbia scelto quale forma alternativa per la costituzione della garanzia la costituzione di un "Fondo di garanzia" di cui al Comma 1 lettera d);
7. Le garanzie finanziarie prestate restano in ogni caso valide fino a quando non vengano espressamente svincolate dall'Ente competente ad autorizzare l'attività. In caso di fidejussioni bancarie e/o assicurative, non sono ammesse clausole che prevedano l'"estinzione automatica" e/o la "definitiva liberazione del fidejussore" ad una data prestabilita anche se coincidente con la scadenza della garanzia;

*Art. 12 – Svincolo della garanzia finanziaria relativa alla "gestione operativa"*

1. La garanzia finanziaria relativa alla "gestione operativa", per tutti gli impianti comprese le discariche, è svincolata a richiesta del soggetto interessato dopo la chiusura dell'impianto o la cessazione delle attività di gestione dei rifiuti e successivamente all'accertamento, da parte della Provincia, del rispetto delle prescrizioni previste nei provvedimenti autorizzativi, con particolare riferimento ai "Piani di chiusura" e alle condizioni ambientali dell'area. Lo svincolo può essere condizionato alla costituzione di nuova garanzia di importo e durata da determinarsi con provvedimento motivato, all'atto dello svincolo per coprire eventuali rischi residui.

L'ammontare di tale garanzia non potrà comunque essere superiore alla garanzia prestata in corso di gestione.

2. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia in corso di gestione operativa, l'attività può essere proseguita solo a condizione che la stessa venga ricostituita per un importo e durata determinati dalla Provincia. In pendenza della prestazione della nuova garanzia, l'autorizzazione è sospesa.

*Art. 13 – Svincolo della garanzia finanziaria relativa alla "gestione post-operativa" delle discariche*

1. Svincolo delle garanzie relative alla gestione post-operativa di discariche - Nel corso della Gestione Post Operativa, con cadenza annuale e dietro richiesta dell'interessato, possono essere rilasciati "svincoli parziali" del montante garantito, sulla base di S.A.L. – Stati Avanzamento Lavori – vistati dal Direttore lavori e previo nulla osta dell'ente di controllo. Una quota pari ad almeno il 20 % dell'importo garantito potrà essere svincolata decorsi 30 anni dalla chiusura della discarica, previa certificazione rilasciata dal Direttore tecnico responsabile della discarica che attesti la correttezza delle operazioni di post-gestione e

previa verifica da parte dell'ente di controllo del definitivo assestamento altimetrico e della non necessita' di ulteriori interventi post-chiusura

*Art. 14 – Escussione della garanzia finanziaria*

1. La Provincia provvederà all'escussione della garanzia attraverso semplice richiesta scritta inviata al fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricezione indicandone l'importo. Il versamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fideiussore entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, con rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale (soggetto destinatario del provvedimento di autorizzazione) ai sensi dell'Art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei successivi supplementi non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia prestata non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

*Art. 15 – Importi della garanzia finanziaria e loro adeguamento ISTAT*

1. Gli importi di cui alle tabelle dell'Allegato A si intendono aggiornati periodicamente in base agli Indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) a far data dalla emanazione della DGR n° 1014 del 03.08.2012. Per le autorizzazioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti provinciali attuativi delle presenti disposizioni, l'aggiornamento viene computato con riferimento alla data del rinnovo o di modifica sostanziale.
2. A decorrere dal rilascio dell'autorizzazione il Gestore dell'impianto e/o attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti dovrà aggiornare, con frequenza biennale, il montante delle garanzie finanziarie prestate in base agli Indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI). Dell'avvenuto aggiornamento dovrà essere data evidenza documentale alla Provincia di Savona. Nel caso di polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, dovrà essere trasmessa apposita appendice che rechi l'aggiornamento del montante garantito
3. Nei casi particolari sotto definiti, gli importi delle garanzie si applicano come segue:
  - a) I quantitativi di rifiuti soggetti a più attività funzionalmente connesse vengono considerati, ai fini della determinazione degli importi delle garanzie, solo con riferimento all'attività soggetta all'importo maggiore;
  - b) Nel caso in cui le attività svolte nel medesimo impianto non risultino funzionalmente connesse, le garanzie finanziarie sono determinate con riferimento a ciascuna delle attività coinvolte per le rispettive quantità di rifiuto trattate.
  - c) Nel caso in cui nello stesso impianto caratterizzato da una sola linea di trattamento (ancorchè costituita da più impianti tecnologici in serie e/o in parallelo) nella quale si trattino indistintamente, anche se in tempi diversi, sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie si dovrà considerare una potenzialità pari alla somma della potenzialità prevista per trattamento rifiuti pericolosi sommata alla potenzialità prevista per il trattamento dei rifiuti non pericolosi. Solo nel caso in cui in un impianto vi siano più linee di trattamento stabilmente divise, ed univocamente identificabili, per il trattamento stabilmente disgiunto dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi, ai fini della quantificazione delle garanzie finanziarie sarà possibile la separazione delle diverse potenzialità di trattamento previste per "rifiuti pericolosi" e "non pericolosi"

- d) Gli impianti che svolgono attività a carattere temporaneo funzionalmente connessi ad operazioni di bonifica non coperte da garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 242 c.7 del D.Lgs.152/2006, sono tenuti al pagamento delle corrispondenti garanzie finanziarie per una quota pari al 50% degli importi indicati nelle tabelle di cui al sottostante Allegato A; non rientrano fra questi gli impianti di discarica.
- e) Per gli impianti sperimentali di cui all'Art.211 del d.lgs.152/2006 l'importo della garanzia finanziaria viene parametrato alla corrispondente potenzialità massima dell'impianto.

*Art. 16 – Garanzia finanziaria in caso di voltura dell'autorizzazione e/o di comunicazione di variazione di titolarità dell'autorizzazione*

1. Per le garanzie finanziarie in caso di richiesta di Voltura dell'Autorizzazione o di "Comunicazione" di variazione di titolarità dell'autorizzazione (nei casi previsti dal D.Lgs 222/2016) si prevede quanto segue :
  - a) nel caso di comunicazione di variazione di titolarità, unitamente ai documenti di rito [nota di accettazione del "cedente" e del "subentrante" firmata dai relativi legali rappresentanti, atto notarile (di vendita, cessione ramo d'azienda, affitto ramo d'azienda ecc.), iscrizione alla "white list" nei casi previsti dalla L.190/2012 e seguenti, ecc.] dovrà essere contestualmente allegata :
    - i) appendice alla garanzie finanziarie in essere con la quale il fidejussore trasferisca in favore del "subentrante" le proprie obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in precedenza con il "cedente", il cui importo sia stato adeguato secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 15 ;
 

*ovvero*
    - ii) nuove garanzie finanziarie stipulate dal "subentrante" di importo pari a quelle previste dal provvedimento autorizzativo, adeguate secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 15;
 

*ovvero*
    - iii) nuova reale e valida cauzione il cui valore sia stato adeguato secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 15;
  - b) nel caso di richiesta di voltura di autorizzazione valgono le stesse indicazioni di cui alla precedente Lettera a), con la precisazione che l'adeguamento delle garanzie finanziarie del soggetto "subentrante" potrà avvenire anche successivamente alla istanza di voltura, ma che il perfezionamento dell'atto di voltura stesso avverrà solo quando le garanzie finanziarie del "subentrante" saranno state correttamente prestate.
  - c) Per le garanzie finanziarie relative alla "Gestione post Operativa" delle discariche, nel caso in cui il "cedente" abbia costituito un "fondo di garanzia" di cui al precedente comma 7 lettera d), le attestazioni di cui ai precedenti punti a) ed b) non sono necessarie, ed il "subentrante" dovrà obbligatoriamente proseguire, nel corso della gestione della discarica, con il versamento nel medesimo fondo delle quote destinate alla costituzione del "fondo di garanzia" per la "Gestione post operativa".

*Art. 17 – Recesso del fidejussore dalla prestazione della garanzia finanziaria*

1. Il Fidejussore può recedere dal contratto in qualsiasi momento trasmettendo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita comunicazione alla Provincia di Savona ed al Contraente. L'efficacia della cessazione della garanzia decorrerà dal 30° giorno successivo alla ricezione dalla Provincia di Savona della comunicazione stessa.

- 
2. In tal caso la garanzia rimarrà comunque valida, sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Savona tramite dichiarazione scritta, per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Savona potrà avvalersene ai sensi e nei termini di cui ai precedenti Art. 10 Comma 3 e Art. 14.
3. In caso di recesso del Fidejussore il soggetto di cui all'Art. 10 Comma 1, prima che il recesso del Fidejussore acquisti efficacia e che si configuri, a carico del Gestore, una gestione in assenza di valida garanzia finanziaria, dovrà presentare una nuova garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal presente CAPO IV. Laddove ciò non avvenga, indipendentemente da qualsiasi motivo :
- a) l'Autorizzazione si intenderà automaticamente sospesa con decorrenza pari a quella della cessazione di efficacia della garanzia finanziaria in essere, a seguito del recesso del fidejussore;
  - b) fintanto che non sarà ricostituita una nuova valida garanzia finanziaria secondo le indicazioni contenute nel presente CAPO IV, l'autorizzazione rimarrà sospesa. Durante tutto il periodo della sospensione il Gestore dovrà in ogni caso garantire :
    - i) il presidio dell'impianto con adeguato numero di unità di personale (di idonee capacità professionali) dotate di quanto necessario, per garantire: la sorveglianza dell'impianto, la conservazione dell'integrità dei presidi di tutela ambientale e sicurezza ed il rispetto delle prescrizioni relative all'impianto stesso, ivi compresa l'effettuazione degli eventuali monitoraggi ambientali prescritti;
    - i) nel caso di discariche, inoltre, dovrà altresì essere garantita:
      - l'immediata copertura con un adeguato strato di terra vegetale omogeneamente distribuito e compattato sull'intera superficie della parte di discarica in coltivazione, per garantire che i rifiuti ivi abbancati vengano adeguatamente protetti dall'azione del vento ed al fine di impedire/mitigare lo sviluppo di odori ed il contatto dei rifiuti con animali ed insetti;
      - la verifica dell'integrità e della funzionalità della rete di regimazione delle acque meteoriche interne alla discarica e dell'eventuale ripristino di parti danneggiate;
      - la verifica dell'integrità e della funzionalità della rete di estrazione del biogas e del percolato sviluppati dalla discarica e l'adozione di eventuali azioni correttive in caso di malfunzionamento degli impianti di estrazione/combustione biogas o in caso di anomale produzioni di percolato;
      - il ripristino della copertura dei rifiuti in caso di eventi meteorici e/o intrusioni di animali
      - la stabilità del corpo di discarica
  - c) qualora nei sei mesi successivi alla data di cessazione di efficacia della garanzia finanziaria in essere, a seguito del recesso del fidejussore, non sarà ricostituita una nuova valida garanzia finanziaria secondo le indicazioni contenute nel presente CAPO IV, l'autorizzazione verrà definitivamente revocata e, in relazione al combinato disposto degli Articoli : Art. 10 Comma 3, Art. 11 Comma 7, Art. 17 Comma 2, ove necessario, sarà disposta l'escussione della garanzia finanziaria per la messa in sicurezza dell'impianto.

*Art. 18 – Ulteriori garanzie - Polizza RC inquinamento*

1. Oltre alle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi precedenti il Gestore deve stipulare una polizza RC inquinamento/incendio con massimale pari almeno all'importo delle garanzie finanziarie prestate. Detta polizza dovrà essere annualmente rinnovata per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto e/o attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti. Dell'esistenza e del rinnovo di detta polizza dovrà essere data evidenza documentale alla Provincia di Savona.

*Art. 19 – Adeguamento degli impianti e attività alle disposizioni del presente Regolamento*

1. Entro 6 mesi, decorrenti dalla data di emanazione del presente regolamento, tutti gli impianti e/o le attività per i quali non era in precedenza previsto l'obbligo di prestare garanzie finanziarie, dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni. Il mancato adeguamento determinerà la automatica decadenza delle autorizzazioni all'esercizio ed alla gestione degli impianti di trattamento rifiuti, in qualsiasi forma questa siano state rilasciate.
2. Entro 18 mesi, decorrenti dalla data di emanazione del presente regolamento, tutti gli impianti e/o le attività che hanno già prestato garanzie finanziarie alla Provincia di Savona dovranno adeguarle alle presenti disposizioni. Il mancato adeguamento determinerà l'automatica sospensione delle autorizzazioni all'esercizio ed alla gestione degli impianti di trattamento rifiuti, in qualsiasi forma questa siano state rilasciate, fino ad adeguamento avvenuto.
3. L'adeguamento delle garanzie finanziarie al presente regolamento e a quanto previsto dall'art. 21 deve avvenire al momento dell'eventuale rinnovo o variante dell'autorizzazione unica, ove intervengano prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti.

*Art. 20 – Garanzie finanziarie e sistemi di gestione ambientale (EMAS – ISO)*

1. Nel caso in cui un soggetto di cui all'Art. 10 Comma 1 :
  - a) in data anteriore all'emanazione del provvedimento di autorizzazione (rinnovo / modifica sostanziale) abbia conseguito :
    - i) la certificazione in base alla normativa ISO 14001, gli importi delle garanzie finanziarie cui al presente Capo, ad eccezione delle garanzie relative alla gestione post operativa delle discariche, vengono ridotti del 40%.
    - ii) la registrazione secondo il Regolamento comunitario 761/2001 EMAS, gli importi delle garanzie finanziarie cui al presente Capo, ad eccezione delle garanzie relative alla gestione post operativa delle discariche, sono ridotti del 50%.a condizione che la certificazione / registrazione sia espressamente riferita a tutte le attività di gestione rifiuti autorizzate;
  - b) consegua in data posteriore al rilascio dell'autorizzazione, le certificazioni/registrazioni di cui al precedente punto a), le relative riduzioni saranno applicabili :
    - i) con il rilascio del primo successivo provvedimento di rinnovo/modifica sostanziale;  
ovvero
    - ii) in caso di garanzia finanziaria costituita con le modalità di cui al precedente Art. 11 Comma 3 b), dietro espressa richiesta dell'interessato presentando copia integrale autenticata della certificazione/registrazione conseguita, dopo emanazione da parte della Provincia di apposito provvedimento di modifica dell'importo della fidejussione;

- 6
2. Il soggetto interessato deve produrre copia integrale autenticata della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS in sede di presentazione della richiesta di riduzione della fideiussione e, successivamente, copia dei documenti attestanti il rinnovo della certificazione o registrazione, pena il reintegro, entro 90 giorni della scadenza della certificazione o registrazione, della garanzia finanziaria al valore intero.
  3. I soggetti certificati ISO 14001 o registrati EMAS, già in possesso di autorizzazione che intendano presentare istanza per la riduzione della garanzia, devono produrre copia integrale autenticata della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS.
  4. In caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Certificazione ISO 14001 o della Registrazione EMAS in precedenza conseguite, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante, entro 90 giorni dalla data di scadenza / revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa fino ad adeguamento avvenuto;

*Art. 21 – Discariche – Fondi accantonati per la gestione post-operativa.*

1. Con la tariffa minima di smaltimento, approvata con l'approvazione del piano finanziario, il Gestore deve garantire il costante accantonamento dei fondi necessari alla gestione post operativa trentennale. In caso di subentro di un nuovo soggetto "subentrante" nella gestione della discarica la provvista finanziaria già accantonata dal "cedente", in conseguenza degli abbancamenti di rifiuti già effettuati, deve essere trasferita nella disponibilità del "subentrante", per consentire a quest'ultimo, a conclusione della vita operativa della discarica, di disporre delle risorse necessarie per la gestione post operativa trentennale.

Pertanto a seguito di variazione di titolarità dell'autorizzazione :

- a) il "cedente" ed il "subentrante", mediante dichiarazione congiunta, attestano e documentano il trasferimento al "subentrante" della provvista finanziaria accantonata dal "cedente" fino al momento del trasferimento di titolarità dell'autorizzazione ed il relativo importo dovrà figurare nei bilanci societari;

*ovvero*

- b) il "subentrante" attesta che con il contratto di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, è stato anche integralmente assolto il trasferimento della provvista finanziaria accantonata dal "cedente" fino al momento del trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, ed il relativo importo dovrà figurare nel bilancio societario del "subentrante";

*ovvero*

- c) nel caso in cui il "cedente" abbia costituito un "fondo di garanzia" di cui al precedente Art. 11 comma 1 lettera d) le attestazioni di cui ai precedenti punti a) ed b) non sono necessarie, ed il "subentrante" dovrà obbligatoriamente proseguire, nel corso della gestione della discarica, con il versamento nel medesimo fondo delle quote destinate alla costituzione del "fondo di garanzia" per la "gestione post operativa"

in assenza di una delle occorrenze sopra indicate ai punti a), b) e c), l'autorizzazione verrà inizialmente sospesa e, ove entro tre mesi non venga dimostrata l'avvenuta regolarizzazione degli accantonamenti, verrà definitivamente revocata e costituirà giusta causa per l'escussione delle garanzie finanziarie in essere.

2. In caso di impianti realizzati su aree pubbliche, la cui realizzazione e/o gestione deve affidarsi con procedura ad evidenza pubblica, al momento dell'istanza di autorizzazione, di rinnovo o, comunque, in occasione di eventuali varianti, il richiedente o il gestore dovrà

rendere dichiarazione, ora per allora, dell'impegno a trasferire al futuro aggiudicatario la provvista finanziaria accantonata con espressa manleva dell'ente affidante da qualsiasi responsabilità. Nel caso in cui il trasferimento non abbia luogo successivamente all'aggiudicazione, il gestore entrante potrà agire unicamente nei confronti del gestore uscente. Dell'impegno e della responsabilità diretta ed esclusiva del gestore uscente è fatta espressa menzione negli atti della procedura ad evidenza pubblica, ai fini dell'accettazione da parte dei partecipanti.

*Art. 22 – Disciplina statale inerente le garanzie finanziarie degli impianti di gestione rifiuti.*

1. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, venga emanata specifica normativa statale relativa alle garanzie finanziarie da prestare da parte dei soggetti gestori di impianti/attività di gestione rifiuti di cui al D.Lgs 36/2003 e s.m.i e/o del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. le disposizioni previste al Capo IV del presente regolamento non saranno più applicabili nel momento stesso in cui le disposizioni Statali entreranno in vigore e verranno sostituite dalle stesse con le modalità e le tempistiche ivi previste.

## CAPO IV - ALLEGATO A

### *Importi delle garanzie finanziarie in ragione delle tipologie di impianto/attività e delle caratteristiche specifiche.*

L'importo della garanzia finanziaria viene determinato in base alla tipologia di impianto, alla capacità netta o potenzialità teorica massima dell'impianto o attività ed in base alla tipologia dei rifiuti trattati secondo i criteri di seguito indicati:

Tabella 1 - Importi delle garanzie finanziarie <sup>(1)</sup> per rifiuti <u>non pericolosi</u>					
DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI		DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI		STAZIONI TRASFERIMENTO RSU E STOCCAGGIO PROVVISORIO <i>(ivi compresi gli impianti ex Art. 216 che effettuato solo operazioni R13)</i>	
Volumetria	Importo Garanzia	Volumetria	Importo Garanzia	Stoccaggio massimo istantaneo <sup>(3)</sup>	Importo Garanzia
≤100.000 m <sup>3</sup>	€ 491.213,00	≤100.000 m <sup>3</sup>	€ 163.738,00	≤100 m <sup>3</sup>	€ 16.476,00
>100.000 m <sup>3</sup>	€ 491.213 + € 4,18 per ogni m <sup>3</sup> eccedente i primi 100.000 m <sup>3</sup>	>100.000 m <sup>3</sup>	€ 163.738 + € 2,24 per ogni m <sup>3</sup> eccedente i primi 100.000 m <sup>3</sup>	>100 m <sup>3</sup>	€ 16.476 + € 137 per ogni m <sup>3</sup> eccedente i primi 100 m <sup>3</sup>

Tabella 2 - Importi delle garanzie finanziarie <sup>(1)</sup> per rifiuti <u>non pericolosi</u>			
IMPIANTI TECNOLOGICI TRATTAMENTO RU		IMPIANTI TECNOLOGICI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI <i>(ivi compresi gli impianti ex Art. 216 che effettuato anche altre operazioni oltre al solo R13)</i>	
Potenzialità	Importo Garanzia	Potenzialità <sup>(2)</sup>	Importo Garanzia
-----	-----	≤ 1 t/giorno	€ 26.198
≤ 100 t/giorno	€ 327.475	≤ 25 t/giorno	Per potenzialità eccedenti 1 t/g. e ≤ 25 t/g. passa direttamente a € 163.737
> 100 t/ giorno	€ 327.475 + € 819 per ogni t/giorno eccedente le prime 100	>25 t/giorno	€ 163.737 + € 4.500 per ogni t/giorno eccedente le prime 25 t/giorno

Tabella 3 - Importi delle garanzie finanziarie <sup>(1)</sup> per rifiuti <u>pericolosi</u>					
DISCARICHE		IMPIANTI TECNOLOGICI TRATTAMENTO		STOCCAGGIO PROVVISORIO	
Volumetria	Importo Garanzia	Potenzialità <sup>(2)</sup>	Importo Garanzia	Stoccaggio massimo istantaneo <sup>(3)</sup>	Importo Garanzia
---	---	≤ 1 t/giorno	€ 52.936	≤ 4 m <sup>3</sup>	€ 10.479
≤10.000 m <sup>3</sup>	€ 491.213	≤ 25 t/giorno	Per potenzialità eccedenti 1 t/g. e ≤ 25 t/g passa direttamente a : € 327.475	≤ 100 m <sup>3</sup>	€ 65.495
> 10.000 m <sup>3</sup>	€ 491.213 + € 44 per ogni m <sup>3</sup> eccedente i primi 50.000 m <sup>3</sup>	>25 t/giorno	€ 327.475 + € 6.000 per ogni t/giorno eccedente le prime 25 t/giorno	>100 m <sup>3</sup>	€ 65.495 + € 538 per ogni m <sup>3</sup> eccedente i primi 100 m <sup>3</sup>

**Tabella 4 - Importi delle garanzie finanziarie per impianti di autodemolizione**

AUTODEMOLITORI	≤ 25 t/giorno	€ 327.475,00
	> 25 t/giorno	€ 327.475 + € 6.000 per ogni t/giorno eccedente le prime 25 t/giorno

**Tabella 5 - Importi delle garanzie finanziarie per realizzazione di rilevati e ripristini ambientali (R5-R10)**

R5 – R10 (volume)	per ciascun m <sup>3</sup>	€ 2,24 (con un minimo di 5000 € indipendente dal volume)
-------------------	----------------------------	--

**Tabella 6 - Importi delle garanzie finanziarie per impianti mobili di cui all'Art. 208 comma 15**

Le garanzie finanziarie sono stabilite dall'Ente competente a rilasciare il "Nulla osta" alla esecuzione della "campagna" con mezzo mobile.

Per le campagne con mezzi mobili effettuate in Provincia di Savona si applicano gli importi corrispondenti alla relativa potenzialità degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi (o pericolosi) secondo il seguente schema :  $Qt/Gc \times IMPORTO \times ISTAT$

dove :

- Qt è il quantitativo totale di rifiuti da trattare espresso in tonnellate ,
- Gc è il numero dei giorni totali in cui è prevista la conclusione della campagna,
- IMPORTO è la cifra stabilita in Tabella 2 e Tabella 3 per la potenzialità di trattamento di rifiuti non pericolosi e/o rifiuti pericolosi
- ISTAT è la rivalutazione monetaria da calcolarsi in base all'indice ISTAT-FOI a far data dal 08/2012.

Qualunque sia Gc, la garanzia deve avere validità pari al numero di mesi di 30 giorni contenuti in Gc, arrotondati alla unità superiore, aumentata di 2 mesi. Se la campagna non termina nel periodo previsto nella comunicazione la garanzia di pari importo deve essere estesa con apposita appendice per tutto il tempo necessario alla conclusione della campagna, aumentato di due mesi. Diversamente il "Nulla osta" rilasciato viene considerato decaduto.

- (1) *Gli importi indicati nelle soprastanti tabelle sono riferiti a quelli indicati nella DGR 1014 del 03/08/2012. Gli stessi importi devono essere attualizzati al momento del rilascio dell'autorizzazione mediante la rivalutazione monetaria da calcolarsi in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).*
- (2) *la potenzialità in tonnellate/giorno ove non espressamente dichiarata viene calcolata mediante la formula PMA/GL dove : PMA = Potenzialità Massima su base Annuale espressa in t/anno e GL = Giorni Lavorativi annui i quali, ove non espressamente dichiarati, verranno considerati pari a 220. (t/anno / giorni/anno = t/giorno).*
- (3) *è il volume massimo di rifiuti che, in qualsiasi momento l'azienda venga sottoposta a controllo, non deve risultare superato. Nella relazione tecnica lo stoccaggio massimo istantaneo (espresso in m<sup>3</sup>) deve essere posto in relazione, e deve con questa essere congruente, con la potenzialità dell'impianto (annuale e giornaliera – espressa in t/giorno e t/anno) tenendo in considerazione:*
  - a. *sia la densità prevista per i diversi rifiuti*
  - b. *che il criterio generale, in base al quale, i rifiuti non possono permanere nell'impianto più di un anno prima di essere smaltiti o recuperati.*
- (4) *Per trattamento si intendono le attività di gestione rifiuti diverse da quelle identificabili esclusivamente come:*
  - a. *R13 e D15 cioè di mero deposito/stoccaggio*
  - b. *cernita*
  - c. *raggruppamento di rifiuti per categorie omogenee a valle della cernita*
  - d. *cambio di codice (R12) a valle della cernita*
  - e. *pressatura, ai fini della loro riduzione volumetrica, di rifiuti raggruppati per categorie omogenee che non necessitano di preventiva bonifica*
  - f. *campionamento per successive analisi*

## CAPO IV - ALLEGATO B - SCHEMA POLIZZA

Spettabile  
Provincia di Savona  
Via Sormano 12  
17100 Savona

Premesso che:

1. Con provvedimento n. ....'del ..... ad oggetto :« .....» rilasciato dalla Provincia di Savona, la ditta ..... con sede legale nel Comune di ..... - via ....., cod. fiscale ....., e' stata autorizzata a realizzare l'impianto e/o ad esercitare l'attività di ..... ubicata nel comune di ..... - via ..... (se necessari e/o segnalati nel provvedimento autorizzativo indicare gli estremi catastali : Foglio Mappale.....)
2. a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la ditta ..... è tenuta a presentare alla Provincia di Savona in qualità di ente da garantire, una garanzia finanziaria pari ad € .....; (in cifre ed in lettere)
3. con il vigente Regolamento Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° xxxxx del xxxxxxxx (nel seguito Regolamento della Provincia) sono stati stabiliti i criteri, le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie inerenti l'esercizio delle attività di gestione rifiuti disciplinate dal D.Lgs 36/2003 nonché dal D.Lgs 152/2006
4. che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria.

**Tutto cio' premesso**

Art. 1 – Costituzione della garanzia

La sottoscritta Agenzia di Credito .....  
iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppo Creditizi al n. ....

*oppure*

La sottoscritta Società di Assicurazione ..... (nel seguito denominata Società ), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie/fidejussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n. .... del .....,

con sede legale Comune di ..... via ..... - C.F. n. .... (agenzia di ..... ), nella persona dei suoi legali rappresentanti .....

con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore della Ditta ....., con sede legale in Comune di ..... Via ....., cod. fiscale ....., e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Savona - in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di € ..... (*in cifre ed in lettere*)

#### Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la Ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Savona a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di: rimozione, smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la messa in sicurezza di emergenza, la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di qualsiasi danno derivante all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale ivi compreso l'incendio, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

#### Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia

1. La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al ....., secondo quanto indicato nel Regolamento della Provincia citato in premessa, con il quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, **la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Savona tramite dichiarazione scritta.**
2. A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, che garantisca anche inadempienze eventualmente commesse dal contraente in periodo anteriore alla data di stipula della nuova polizza ma in ogni caso posteriori alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 1) delle premesse, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società / Banca- Agenzia di Credito .....

anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

3. La Provincia di Savona può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'Art. 2.

#### Art. 4 – Facoltà di recesso

1. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento trasmettendo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita comunicazione con la quale comunica il recesso alla Provincia di Savona ed al Contraente. L'efficacia della cessazione della garanzia decorrerà dal 30° giorno successivo alla ricezione dalla Provincia di Savona della comunicazione stessa.
2. In tal caso la garanzia rimane efficace, sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Savona tramite dichiarazione scritta, per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Savona può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

#### Art. 5 – Escussione della garanzia finanziaria

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società/Banca – Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, l'escussione della garanzia e la misura della stessa mediante semplice richiesta scritta, restando inteso che, ai sensi dell'Art. 1944 del codice civile, la Società/Banca – Agenzia di Credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.
2. La Società/Banca – Agenzia di Credito rinuncia fin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
3. Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

#### Art. 6 – Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

#### Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società/Banca – Agenzia di Credito, dovranno essere effettuate esclusivamente per

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art. 8 – Aggiornamento ISTAT dell'importo garantito

1. Con frequenza biennale, a far data dalla sottoscrizione della presente polizza, l'importo garantito di cui all'Art. 1 verrà rivalutato in base agli Indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI);
2. Il nuovo importo garantito, fermo il resto, verrà trascritto in apposita appendice alla presente polizza che verrà trasmessa in esemplare originale per il Beneficiario a cura del Contraente.

#### Art. 9 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'ente garantito e la Società/Banca – Agenzia di Credito Bollettino è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

#### Art. 10 – Prevalenza di clausole

In caso di contrasto tra le clausole previste dagli articoli precedenti e quelle contenute nel foglio "condizioni generali" prevalgono quelle contenute nel presente documento.

Il Contraente

Il Beneficiario

La Società <sup>(1)</sup>

.....

(1) Tutti gli esemplari della polizza devono essere sottoscritti in originale da un soggetto titolare del potere di impegnare la Compagnia (l'Agente deve essere rappresentante procuratore della Compagnia)

a) Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del fideiussore quando l'importo della fideiussione non è superiore a € 5.000;

b) Per le garanzie fideiussorie di valore compreso tra i 5.000 ed i 50.000 euro valgono le seguenti regole:

- il fideiussore presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta libera con firma non autenticata ai sensi della legge n. 445/2000. L'autentica della firma e la verifica dei poteri avvengono mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la Compagnia. La sottoscrizione non necessita di autentica della firma.

o, in alternativa,

- la sottoscrizione della fideiussione viene autenticata da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e verifica in capo al medesimo i poteri di impegnare la compagnia;

c) Per le garanzie fideiussorie di valore superiore a 50.000 euro, la sottoscrizione della fideiussione deve essere autenticata esclusivamente da notaio il quale accerta l'identità del soggetto sottoscrittore della fideiussione e la verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare la compagnia di assicurazioni.

## CAPO IV - ALLEGATO C - Esempi di calcolo di fidejussione

### Esempio 1

Impianto di esclusivo stoccaggio di rifiuti pericolosi (RP) e rifiuti non pericolosi (RNP) – Operazioni R13 e D15.

Data di rilascio autorizzazione Luglio 2017

Stoccaggio massimo istantaneo RP = 300 m<sup>3</sup> e RNP = 1000 m<sup>3</sup>

	Importi in € all'agosto 2012
RP - Stoccaggio primi 100 m <sup>3</sup>	€ 65.495,00
RP - m <sup>3</sup> eccedenti i primi 100 = 200 x 538 €/m <sup>3</sup>	€ 107.600,00
RNP - Stoccaggio primi 100 m <sup>3</sup>	€ 16.476,00
RNP - m <sup>3</sup> eccedenti i primi 100 = 900 x 137 €/m <sup>3</sup>	€ 123.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 312.871,00</b>

L'importo deve essere attualizzato alla data di rilascio autorizzazione l'indice ISTAT (FOI)

**Calcola le rivalutazioni monetarie**

**Indagine** Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati Gennaio 1947 - Maggio 2017

**Aggr.ne** Indice generale (Senza tabacchi)

**Territorio** Italia

**Da mese:** Agosto  **Da anno:** 2012

**A mese:** Maggio  **A anno:** 2017

**Somma:** 312871 **Euro**  **Lire**

Agosto 2012 - Maggio 2017

<b>Coefficiente</b>	<b>Euro</b>	<b>Lire</b>
1,018	318.502,88	618.707.184

A luglio 2017 la funzione delle rivalutazioni monetarie rintracciabile sul sito WEB dell'ISTAT, copre il periodo fino al maggio 2017 (*giugno non è ancora disponibile – luglio non è ancora terminato*).

Il coefficiente di rivalutazione monetaria tra agosto 2012 e maggio 2017 è pari a 1,018.

L'importo attualizzato è quindi pari a € 318.502,68

Lo stesso importo deve essere arrotondato all'euro secondo la regola dell'arrotondamento (decimali fino a 0,49 si troncano, decimali da 0,50 si arrotondano all'euro superiore)

Il montante della garanzia finanziaria sarà quindi pari a **318.503 €**.

Questo importo, con frequenza biennale dalla data di costituzione della garanzia, dovrà essere adeguato all'inflazione con lo stesso metodo.

### Esempio 2

Un impianto analogo a quello di cui all' Esempio 1, oltre che ad operazioni di mero stoccaggio (D15 – R13), effettua anche delle operazioni di trattamento. I rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi vengono sottoposti allo stesso trattamento (si ipotizza, ad esempio, un impianto di rigenerazione di carboni attivi esausti). Data di rilascio autorizzazione Luglio 2017.

La Potenzialità di trattamento è di 50 tonnellate/giorno (i rifiuti vengono sottoposti allo stesso trattamento indipendentemente dal fatto che siano pericolosi o non pericolosi)

La garanzia finanziaria relativa al trattamento si calcolerà come segue :

RP – trattamento per le prime 25 t/giorno	€ 327.475,00
RP – tonnellate eccedenti le prime 25 = 25 x 6000 €/m <sup>3</sup>	€ 462.871,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 790.346,00</b>

Il coefficiente di rivalutazione monetaria tra agosto 2012 e la data corrente del 2017 è pari a 1,018 (già visto per l'esempio 1) quindi il montante della garanzia finanziaria per la quota "trattamento" sarà quindi pari a € 790.346 x 1,018 = 804.572,228 che arrotondato sarà pari a € **804.572**. E' necessario considerare che lo stoccaggio ed il trattamento sono tra loro funzionalmente connessi e, quindi, l'importo della garanzia finanziaria è costituito solo dal maggiore dei due importi . In particolare:

montante garanzia per stoccaggio (RP + RNP) = **318.503 €**  
 montante garanzia per trattamento (RP) = **804.572 €**

La garanzia finanziaria da prestare sarà quindi pari a **804.572 €**

Si precisa che per il trattamento non sono stati né considerati né calcolati gli importi relativi ai RNP in quanto entrambe i rifiuti sono sottoposti allo stesso trattamento e quindi, in via conservativa, tutti i rifiuti inviati al trattamento si considerano pericolosi.

Si precisa infine che, fermi i volumi delle stoccaggio di cui all'Esempio 1, qualunque sia la potenzialità di trattamento il montante della garanzia dipenderà esclusivamente dal trattamento. Infatti il "montante base" relativo al trattamento di RP è di 327.475 € quindi maggiore di 312.871 € e l'adeguamento ISTAT è, evidentemente , uguale per entrambe.

### Esempio 3

Un impianto con stoccaggi di rifiuti pericolosi (RP) e rifiuti non pericolosi (RNP) con quantitativi analoghi a quello di cui all' Esempio 1, oltre che ad operazioni di mero stoccaggio (D15 – R13), effettua anche delle operazioni di trattamento solo sui rifiuti pericolosi.

Lo stoccaggio (la messa in riserva R13) dei rifiuti non pericolosi costituisce una attività distinta da quella di stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi. Cioè le attività non sono tra loro tecnicamente connesse. (Si ipotizza un impianto in cui parallelamente ad una attività di smontaggio e recupero di RAEE pericolosi venga affiancata una attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi di diversa provenienza). Data di rilascio autorizzazione Luglio 2017

In questo caso avremo :

Stoccaggio massimo istantaneo :

1. RP = 300 m<sup>3</sup> da sottoporre a successivo trattamento di recupero (svuotamento, disassemblaggio, separazioni diverse frazioni ecc.) con potenzialità pari a 15 tonnellate/giorno  
e
2. distinto stoccaggio di RNP = 1000 m<sup>3</sup> per la sola messa in riserva per rifiuti destinati ad essere inviati ad altro impianto di trattamento/recupero (potenzialmente anche unitamente a frazioni derivanti dal trattamento di cui al punto 1)

		Importi in € all'agosto 2012
	RP - Stoccaggio primi 100 m <sup>3</sup>	€ 65.495,00
	RP - m <sup>3</sup> eccedenti i primi 100 = 200 x 538 €/m <sup>3</sup>	€ 107.600,00
<b>A</b>	<b>TOTALE STOCCAGGIO RP</b>	<b>€ 173.095,00</b>
	Potenzialità di trattamento di RP è pari a 15 tonnellate/giorno	
	RP – trattamento per le prime 25 t/giorno	€ 327.475,00
<b>B</b>	<b>TOTALE TRATTAMENTO RP</b>	<b>€ 327.475,00</b>
	RNP - Stoccaggio primi 100 m <sup>3</sup>	€ 16.476,00
	RNP - m <sup>3</sup> eccedenti i primi 100 = 900 x 137 €/m <sup>3</sup>	€ 123.300,00
<b>C</b>	<b>TOTALE STOCCAGGIO RNP</b>	<b>€ 139.776,00</b>

L'importo relativo allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi (A) è minore dell'importo relativo al trattamento dei rifiuti pericolosi (B), quindi, poiché l'operazione di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti pericolosi sono tra loro funzionalmente connesse, contribuisce alla determinazione del montante della garanzia finanziaria solo l'importo maggiore tra quelli individuati come (A) e (B). La quota di garanzia finanziaria relativa ai rifiuti pericolosi sarà pari a € 327.475,00.

A questa quota deve essere aggiunto l'importo derivante dalla messa in riserva dei rifiuti non pericolosi non funzionalmente connessa alle operazioni di trattamento dei rifiuti pericolosi. (C)

Il montante della garanzia finanziaria deriverà quindi dalla somma di (B) e (C) e sarà pari a €:

$$327.475,00 + 139.776,00 = 467.251,00 \text{ €}$$

questo valore dovrà essere attualizzato, quindi, poiché il coefficiente di rivalutazione monetaria tra agosto 2012 e maggio 2017 è pari a 1,018 (già visto per l'esempio 1) l'importo finale sarà pari a : € 475.661,518 che arrotondati sono : € 475.662.

### Esempio 4

Un'impresa di autodemolizione con potenzialità inferiore alle 25 t/giorno, che affianca a tale attività la messa in riserva R13 di 500 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi da inviare a successivo recupero in impianti esterni. Data di rilascio autorizzazione Luglio 2017

In questo caso avremo :

Stoccaggio massimo istantaneo RNP = 500 m<sup>3</sup>

Le due attività cioè l'autodemolizione, e lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (poniamo ferro, plastica e carta), non sono tra loro funzionalmente connesse e devono essere esaminate come due attività separate

		Importi in € all'agosto 2012
	Autodemolitore ≤ 25 t/giorno	€ 327.475,00
<b>A</b>	<b>TOTALE AUTODEMOLITORE</b>	<b>€ 327.475,00</b>
	RNP - Stoccaggio primi 100 m <sup>3</sup>	€ 16.476,00
	RNP - m <sup>3</sup> eccedenti i primi 100 = 400 x 137 €/m <sup>3</sup>	€ 54.800,00
<b>B</b>	<b>TOTALE STOCCAGGIO RNP</b>	<b>€ 71.276,00</b>

Il montante della garanzia finanziaria deriverà quindi dalla somma di (A) e (B) e sarà pari a €:

$$327.475 + 71.276 = 398.751 \text{ €}$$

questo valore dovrà essere attualizzato, quindi, poiché il coefficiente di rivalutazione monetaria tra agosto 2012 e maggio 2017 è pari a 1,018 (già visto per l'esempio 1) l'importo finale sarà pari a : 398.751 x 1,018 = 405.928,518 che , arrotondato, da 405.929 €

Regola generale :

1. individuare i trattamenti svolti nell'impianto, un trattamento può essere costituito da più fasi in sequenza (non costituiscono trattamento: la cernita, il raggruppamento, il cambio di codice a valle della cernita, la riduzione volumetrica di rifiuti che non necessitano di bonifica, previo raggruppamento per categorie omogenee, il campionamento per successive analisi – invece costituiscono trattamento anche i soli: smontaggio, disassemblaggio di apparecchiature contenenti fluidi diversi da acqua, svuotamento dai fluidi diversi da acqua, ancorchè effettuati manualmente)
2. individuare i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che vengono inviati allo stesso trattamento.
3. quantificare in m<sup>3</sup> i volumi di stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti inviati allo stesso trattamento per ottenere il volume totale dei rifiuti pericolosi ed il volume totale di rifiuti non pericolosi connessi al trattamento medesimo
4. calcolare l'importo delle due garanzie finanziarie relative allo stoccaggio dei rifiuti inviati allo stesso trattamento :
  - a) in base al volume totale dei rifiuti pericolosi
  - b) in base al volume totale dei rifiuti non pericolosi
5. sommare i due importi ottenuti (IMS)
6. individuare la potenzialità massima di trattamento espressa in tonnellate giorno.
7. Calcolare la garanzia finanziaria in funzione della potenzialità di trattamento espressa in t/giorno (IMT)
8. riportare in una tabella (simile a quella di seguito) i valori di IMS e di IMT
9. ripetere i passi da 2 a 8 fino a quando per tutti gli stoccaggi ed i trattamenti connessi sono state individuate le garanzie finanziarie
10. quando per tutti gli stoccaggi ed i trattamenti connessi sono state individuate le relative garanzie finanziarie individuare i rifiuti di cui è previsto il solo stoccaggio senza alcun trattamento
11. calcolare l'importo delle due garanzie finanziarie relative allo stoccaggio dei rifiuti destinati al solo R13/D15 che, nello stesso impianto, non subiscono alcun trattamento
  - a) in base al volume totale dei rifiuti pericolosi
  - b) in base al volume totale dei rifiuti non pericolosi
12. riportare nella tabella di cui al punto 8 i relativi IMS<sub>RP</sub> e IMS<sub>RNP</sub>
13. confrontare riga per riga i valori IMS ed IMT contenuti nella tabella
  - a) inserire in addizione il più grande
  - b) passare alla riga successiva ripetere il punto a) fino ad aver esaminato tutte le righe
14. fare la somma per ottenere l'importo della garanzia finanziaria prevista all'agosto 2012
15. per ottenere l'importo definitivo della garanzia finanziaria aggiornare con il coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT FOI tra agosto 2012 e il mese corrente.

	IMS Importo garanzia stoccaggio	IMT <sup>(1)</sup> Importo garanzia trattamento
Stoccaggio RP <sub>1A</sub> funzionalmente connesso al trattamento A  Stoccaggio RNP <sub>1A</sub> funzionalmente connesso al trattamento A	Calcolo importo stoccaggio pericolosi (somma volumi anche di più CER) IM <sub>RP</sub> .  Calcolo importo stoccaggio non pericolosi (somma volumi anche di più CER) IM <sub>RNP</sub>  $IM_{RP} + IM_{RNP} = IMS_A$	Calcolo importo trattamento A IMT <sub>A</sub>
Stoccaggio RP <sub>2B</sub> funzionalmente connesso al trattamento B  Stoccaggio RNP <sub>2B</sub> funzionalmente connesso al trattamento B	Calcolo importo stoccaggio pericolosi (somma volumi anche di più CER) IM <sub>RP</sub> .  Calcolo importo stoccaggio non pericolosi (somma volumi anche di più CER) IM <sub>RNP</sub>  $IM_{RP} + IM_{RNP} = IMS_B$	Calcolo importo trattamento B IMT <sub>B</sub>
Stoccaggio RP <sub>3</sub> non connesso a trattamenti successivi nello stesso impianto (solo R13/D15)	Calcolo importo stoccaggio pericolosi (somma volumi anche di più CER) IMS <sub>RP</sub>	0
Stoccaggio RNP <sub>3</sub> non connesso a trattamenti successivi nello stesso impianto (solo R13/D15)	Calcolo importo stoccaggio non pericolosi (somma volumi anche di più CER) IMS <sub>RNP</sub>	0
.....	.....	.....
Stoccaggio RP <sub>ω</sub> funzionalmente connesso al trattamento ω  Stoccaggio RNP <sub>ω</sub> funzionalmente connesso al trattamento ω	Calcolo importo stoccaggio pericolosi (somma volumi anche di più CER) IM <sub>RP</sub> .  Calcolo importo stoccaggio non pericolosi (somma volumi anche di più CER) IM <sub>RNP</sub>  $IM_{RP} + IM_{RNP} = IMS_ω$	Calcolo importo trattamento ω IMT <sub>ω</sub>

(1) In un impianto caratterizzato da una sola linea di trattamento (costituita anche da più impianti tecnologici in serie e/o in parallelo) nella quale si trattano indistintamente, anche se in tempi diversi, sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie si dovrà considerare una potenzialità pari alla somma della potenzialità pericolosi+ non pericolosi. Solo nel caso in cui in un impianto vi siano più linee di trattamento stabilmente divise, ed univocamente identificabili, per il trattamento stabilmente disgiunto dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi, ai fini della quantificazione delle garanzie finanziarie sarà possibile la separazione delle diverse potenzialità di trattamento per "rifiuti pericolosi" e "non pericolosi"

## ALLEGATO D

### DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RELATIVA AD IMPIANTI DI TRATTAMENTO, DISCARICA, STAZIONI DI TRASFERIMENTO PER R.S.U., STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

*(Il presente allegato, come da previsione dell'art. 2 comma 3 lettera c, potrà essere soggetto a periodiche revisioni e/o aggiornamenti mediante Determina Dirigenziale, emanata dal Dirigente del Settore competente)*

La documentazione progettuale è composta di una parte comune a tutti gli impianti e di alcune parti speciali in relazione alle diverse tipologie di impianti.

La documentazione, le relazioni, gli schemi e le cartografie dovranno essere numerate in successione crescente. Con il progetto sarà presentata una distinta riportante il numero identificativo ed il nome degli allegati.

#### **Parte comune a tutti gli impianti**

1. Relazione sintetica sull'attività che si intende svolgere e sulle caratteristiche dell'impianto;
2. Classificazione dei rifiuti che si intendono gestire utilizzando i codici C.E.R.
3. Garanzie prestazionali riferite all'impianto nel suo complesso, anche confrontate con impianti similari;
4. Esatta ubicazione impianto su carta tecnica regionale 1:5000 (carta tecnica regionale), con i riferimenti cartografici relativi al reticolo Gauss Boaga, della zona circostante l'insediamento, recante l'indicazione della posizione e dell'altezza degli edifici di civile abitazione nel raggio di 100 metri dal perimetro dell'intervento;
5. Carta tecnica regionale 1:25.000 con rappresentazione di un'area di almeno 3 km di raggio intorno all'impianto proposto;
6. Indicazione della zona di P.U.C del Comune interessato e delle norme attuative ad esso applicabili, specificando la presenza o meno di titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico edilizio degli interventi da realizzare;
7. Indicazione dei vincoli esistenti sull'area oggetto dell'intervento ivi compresi gli usi civici;
8. Indicazione del rapporto del sito con le aree carsiche eventualmente presenti;
9. Dichiarazione che il sito non ricade, anche solo parzialmente, all'interno di aree esondabili, instabili o alluvionabili, comprese le fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18/05/1989 n° 183;
10. Qualora gli interventi previsti ricadano in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1947/1939, deve essere presentata la documentazione riferita allo Studio Organico di Insieme dell'intervento i seguenti profili:

a) interferenze con le visuali panoramiche e impatto con i valori paesaggistici

b) connessioni con l'intorno immediato

Lo studio deve contenere:

- relazione tecnica contenente la valutazione dell'intervento riferita all'incidenza spaziale e territoriale sul paesaggio
- dati di base necessari per una lettura oggettiva del paesaggio nelle sue diverse componenti topografiche, geologiche, idrologiche, botaniche, etc.
- descrizione dei punti di visuale privilegiati che consenta la lettura del paesaggio allo stato attuale ed in proiezione considerando la modificazione dovuta all'introduzione della nuova opera
- descrizione delle soluzioni progettuali previste per l'attuazione dell'intervento proposto, ivi comprese le infrastrutture di cantiere sia fisse che provvisorie con descrizioni dei materiali e delle modalità esecutive relative alle parti esterne ed eventuali strade di accesso all'impianto

necessarie all'esercizio dell'attività con quantificazione dei movimenti di terra necessari, dei materiali da impiegarsi nella pavimentazione e delle eventuali opere d'arte previste

- descrizione delle tecniche di realizzazione dell'impianto proposto
- la descrizione delle componenti dell'ambiente con precisi riferimenti ad acqua, vegetazione, paesaggio potenzialmente soggette a subire effetti del progetto sia riferite alla fase di cantieri che di esercizio
- la descrizione, con riferimento alle scelte progettuali, dei dispositivi di prevenzione, eliminazione, recupero o minimizzazione delle alterazioni all'ambiente con fissazione di modalità e fasi di esecuzione che consentono il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di riequilibrio ambientale, con la scelta delle migliori tecniche disponibili
- estratto cartografico relativo agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale dell'area in oggetto.

11. Documentazione relativa alle emissioni in atmosfera comprendente:

- a. Studi compiuti per l'individuazione degli interventi o degli impianti di abbattimento
- b. Caratteristiche degli impianti abbattimento previsti
- c. Dati sulle singole emissioni . (*caratteristiche geometriche, fluidodinamiche, chimico-fisiche, concentrazione e flussi di massa degli inquinanti previsti in emissione, richiami alle caratteristiche tossicologiche degli inquinati stessi, metodi di campionamento ed analisi per gli inquinanti emessi ecc.*)
- d. Punti di campionamento;
- e. Modelli di dispersione che valutino l'impatto al suolo delle ricadute degli inquinati emessi con riferimento anche alla componente "odore";

12. Documentazione relativa agli scarichi acque reflue (di processo, percolati, acque di dilavamento)

- a. tipo di scarico/scarichi
- b. sistemi fognari di regimazione delle diverse acque reflue (di processo , di dilavamento, percolati, civili)
- c. inquinanti previsti in emissione
- d. sistemi di depurazione
- e. pozzetti di campionamento
- f. punto/i di scarico identificati da coordinate Gauss-Boaga
- g. corpo recettore

13. Documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un "Tecnico competente" in acustica;

14. Piano di conduzione dell'impianto (tempi e modalità di utilizzo, manutenzione);

15. Computo metrico estimativo delle opere da realizzare nel complesso e, se del caso, in lotti successivi tra loro funzionali;

16. Documentazione atta a dimostrare la fattibilità finanziaria relativa alla realizzazione e alla gestione dell'impianto;

17. Pronuncia di compatibilità ambientale nei casi previsti;

18. Copia della notifica e del rapporto di sicurezza nei casi previsti;

19. Documentazione relativa ai Sistemi Antincendio ed alle modalità gestionali previste per prevenire e limitare il pericolo di incendio con particolare riferimento : alla tipologia, alla quantità ed alle modalità di stoccaggio dei rifiuti gestiti e degli eventuali EOW ottenuti;

20. Tempi di realizzazione delle opere indicando inizio e fine lavori;

La mancanza di uno o più degli elementi elencati deve essere espressamente indicata e motivata.

Inoltre occorre uno studio climatologico comprendente:

21. grado di ventosità e caratteristiche anemometriche indicanti la distribuzione percentuale della intensità in funzione delle direzioni. Tali dati devono essere ricavati da stazioni di rilevamento tali che risultino significativi anche per le zone in esame;
22. distribuzione delle precipitazioni medie annue (secondo le curve isoiete della Regione o del Servizio Idrografico) in un intorno di almeno 20 km dall'impianto.

## 2) Seconda parte

### TRATTAMENTO

1. Relazione tecnica dettagliata con l'indicazione dei processi tecnologici, sistemi, impianti e mezzi tecnici di trattamento presi in considerazione e descrizione dei criteri in base ai quali sono state effettuate le scelte;
2. Disegni dell'impianto con la localizzazione delle attrezzature in scala adeguata;
3. Caratteristiche tecniche dei componenti dell'impianto con la definizione delle specifiche tecniche dei materiali che ciascuna attrezzatura può trattare (pH, viscosità, presenza di solidi in un fluido, pezzatura dei materiali, limite di infiammabilità ecc.);
4. Schema dell'impianto con individuazione delle posizioni e della logica di funzionamento di sensori e strumentazione di controllo;
5. Descrizione di ogni sistema di trattamento, con relativo schema di processo indicante le modalità di svolgimento delle operazioni, comprese quelle dell'eventuale preparazione dei rifiuti, alimentazione e conduzione dell'impianto, scarico dei materiali di risulta nonché messa in sicurezza ovvero bonifica dell'impianto o delle sue parti per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione;
6. Descrizione delle caratteristiche costruttive e del funzionamento di ciascuna fase dell'impianto e dei mezzi tecnici prescelti, indicando:
  - a. la potenzialità nominale ed effettiva per ciascuna fase dell'impianto (massa/tempo in adeguata unità di misura); numero di ore giornaliere di funzionamento (se discontinuo precisare il numero e la durata dei cicli/giorno);
  - b. il sistema di alimentazione dei rifiuti all'impianto;
  - c. le caratteristiche quali-quantitative degli eventuali additivi utilizzati nel trattamento specificando il rapporto in cui essi vengono mescolati ai rifiuti;
  - d. i sistemi di captazione, raccolta, trattamento e le caratteristiche quali-quantitative degli effluenti liquidi e dei residui solidi;
  - e. le quantità e le caratteristiche fisiche del prodotto finale risultante da ogni partita di rifiuti trattata e possibilità di utilizzo del prodotto medesimo in funzione delle prove di cessione.
7. Dati relativi alle emissioni in atmosfera fornendo la documentazione indicata al n°11 della parte comune a tutti gli impianti;
8. Descrizione delle misure previste per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente connessi alle attività di trattamento:
  - a. descrivere gli interventi da adottarsi in caso di spandimenti dei rifiuti che possano avvenire durante il loro trattamento;
  - b. segnalare le cautele da seguirsi nel corso delle operazioni di trattamento dei rifiuti e di bonifica nel caso di eventuali spandimenti dei medesimi;
  - c. allegare cartografie e particolari progettuali dei bacini di contenimento dei prodotti in uscita dell'impianto di trattamento, con l'indicazione delle dimensioni e dei materiali con cui detti bacini sono costruiti.

Allegare progetti ed elaborati tecnici e grafici riguardanti gli impianti ed i mezzi tecnologici dei quali è previsto l'utilizzo nelle varie fasi di trattamento e gli schemi delle eventuali attrezzature accessorie.

Eventuale piano di sistemazione e recupero delle aree interessate.

### **3) Terza parte**

#### **DISCARICHE**

La documentazione progettuale per le discariche deve soddisfare i requisiti previsti dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i

In ogni caso – ferma restando la presentazione dei Piani : di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario – dovrà essere prodotta almeno :

- Relazione Generale
- Relazione Geologica ed Idrogeologica
- Relazione Paesaggistica
- Relazione idraulica
- Verifiche di stabilità
- Relazione sulle opere ingegneristiche e di presidio ambientale

Tutti corredati di elaborati grafici esplicativi in adeguata scala (corografie, piante, prospetti, sezioni, fotomontaggi, rete captazione percolato e biogas, particolari costruttivi, catastali ecc.)

I diversi elaborati, grafici e testuali, dovranno essere sottoscritti da professionisti abilitati nelle specifiche discipline.